

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA SOCIETA' COOPERATIVA

Via Mazzini, 65-, 74016 Massafra – (TA)

Tel.: 0998805055– Fax: 0998806538

Email: info@bccmassafra.it sito internet: www.bccmassafra.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Taranto n° 149718

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5586 - cod. ABI 07094

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A 160566

Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.

Il rimborso viene effettuato:

- per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato;
- per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

Il trasferimento tra soggetti diversi di certificati al portatore per importi complessivamente pari o superiori a 1.000,00 euro non può avvenire se non per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49 del d.lgs. 231/2007). Le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo del certificato.

I principali rischi dei certificati di deposito risiedono:

- nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo quando il deposito è a tasso fisso;
- nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale;
- nella variabilità del tasso di cambio, quando il deposito è in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);
- nella difficoltà all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato;
- nell'utilizzo fraudolento del certificato da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato;
- rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

<b>DURATA</b>	Minimo 3 mesi e massimo 24 mesi
<b>INTERESSI</b>	
<b>Con vincolo a 3 mesi</b>  <b>Tasso fisso</b> Tasso nominale annuo minimo fisso, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 27%)	<b>1,00%</b>
<b>Tasso indicizzato</b> Tasso nominale annuo minimo al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 27%)	<b>NON PREVISTO</b>

<b>INTERESSI</b>	
<b>Con vincolo a 6 mesi</b>  <b>Tasso fisso</b> Tasso nominale annuo minimo fisso, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 27%)	<b>1,20%</b>
<b>Tasso indicizzato</b> Tasso nominale annuo minimo al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 27%)	<b>NON PREVISTO</b>
<b>Con vincolo a 12 mesi</b> <b>Tasso fisso</b> Tasso nominale annuo minimo fisso, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 27%)	<b>1,50%</b>
<b>Tasso indicizzato</b> Tasso nominale annuo minimo al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 27%)	<b>NON PREVISTO</b>
<b>Con vincolo a 24 mesi</b> Con cedola annuale <b>Tasso fisso</b> Tasso nominale annuo minimo fisso al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 27%)	<b>2,00%</b>
<b>Tasso indicizzato</b> Tasso nominale annuo minimo al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 27%)	<b>NON PREVISTO</b>
<b>Periodicità di capitalizzazione interessi</b>	Gli interessi sono liquidati con periodicità non superiore a 12 mesi
<b>Modalità di calcolo degli interessi</b>	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).
<b>IMPORTI MASSIMI DI SPESE</b>	
- invio comunicazioni periodiche	nessuno
- invio altre comunicazioni	nessuno
- spese per copia documentazione	min.€ 10,00 max €25,00
- spese certificato	€ 5,00
- per ogni atto o intervento relativo a procedure	

di ammortamento, oltre al rimborso spese	€ 10,32
<b>Altre</b>	
Imposte e tasse presenti e future	carico del cliente

## RECESSO E RECLAMI

### **Recesso dal contratto**

Non è consentito il recesso.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Mazzini, n. 65/A – 74016 Massafra-reclami@bccmassafra.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

Cedola	Tagliando, da staccarsi dal certificato, all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo ulteriori interessi.